

Associazione Nazionale Autieri d'Italia

STATUTO

dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI D'ITALIA

ROMA
- Edizione 2020-

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 dicembre 1954, n. 1363

Riconoscimento della personalità giuridica della «Associazione Nazionale Autieri d'Italia» con sede centrale in Roma.

N. 1363. Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1954, con il quale, sulla proposta del Ministro per la Difesa, viene riconosciuta la personalità giuridica della «Associazione Nazionale Autieri d'Italia» con sede centrale in Roma e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, il Guardasigilli: *De Pietro*

Registrato alla Corte dei Conti, addì 10 febbraio 1955

Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 132 — *Carlomagno*
Gazzetta Ufficiale del 18.2.1955 n. 40

Il Presidente della Repubblica

Visto l'Atto pubblico 23 maggio 1948 di rep., a rogito del notaio dr. Attilio Moneta-Caglio di Milano, con il quale fu costituita, con sede centrale in Milano, l'Associazione Nazionale Automobilisti in Congedo;

Visto l'atto pubblico 12 maggio 1951 n. 8245 di rep., a rogito del notaio dr. Mario Pulcini di Roma, con il quale fu costituita, con sede centrale in Roma, l'Associazione Autieri d'Italia;

Visto il verbale in data 7 febbraio 1952, dal quale risulta che l'Assemblea dell'Associazione Autieri d'Italia delibera la fusione dell'Associazione stessa con l'Associazione Nazionale Automobilisti in Congedo, al fine di dar vita ad un'Associazione Nazionale unica con sede in Roma;

Visto il verbale in data 17 febbraio 1952, dal quale risulta che l'Assemblea dell'Associazione Nazionale Automobilisti in Congedo, con l'intervento dei legittimi rappresentanti dell'Associazione Autieri d'Italia, decise a sua volta di fondersi con questa ultima Associazione, trasferendo la sede centrale da Milano a Roma;

Viste le dichiarazioni redatte dal Presidente e dal Segretario della predetta Assemblea dell'Associazione Nazionale Automobilisti in Congedo, nonché di un socio ivi presente, dalle quali risulta che il citato verbale in data 17 febbraio 1952 nella sua intestazione fa menzione dell'Associazione Nazionale Autieri d'Italia soltanto in quanto, in quella stessa occasione, appunto in seguito alla fusione con l'Associazione Autieri d'Italia, la denominazione dell'Associazione Nazionale Automobilisti in Congedo, doveva essere mutata in quella di Associazione Nazionale Autieri d'Italia e ciò non ebbe a sollevare obiezioni di sorta da parte dei presenti all'Assemblea;

Visto il verbale in data 1° marzo 1953, dal quale, tra l'altro, risulta che l'Associazione Nazionale Autieri d'Italia ebbe ad approvare il testo dello Statuto dell'Ente;

Vista la domanda, in data 28 gennaio 1954, del Presidente dell'Associazione Nazionale Autieri d'Italia, intesa ad ottenerne il riconoscimento della personalità giuridica, nonché l'approvazione del relativo Statuto organico;

Ravvisata l'opportunità di riconoscere la personalità giuridica dell'Associazione Nazionale Autieri d'Italia e di approvare lo Statuto organico;

Visto l'art. 12 del codice civile;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro della Difesa,

DECRETA

ART. 1

È riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione Nazionale Autieri d'Italia, con sede centrale in Roma, Piazza Sallustio, 22.

ART. 2

Al Ministro della Difesa è devoluta l'alta sorveglianza sull'Associazione Nazionale Autieri d'Italia, al fine di assicurare che la sua attività ed il suo indirizzo siano conformi alle direttive generali del Governo.

Il Ministro della Difesa, qualora ritenga che l'attività e gli indirizzi seguiti dalla predetta Associazione non rispondono ai criteri di cui al precedente comma o, comunque, siano in contrasto con gli scopi dell'Associazione quali risultano dallo Statuto di cui al successivo art. 3, può sciogliere il Consiglio Direttivo Nazionale e nominare un Commissario straordinario.

Alla fine dell'esercizio finanziario previsto dallo Statuto, l'Associazione è tenuta a rendere conto al Ministero della Difesa (Servizi per l'Esercito) dell'impiego fatto degli eventuali contributi da questo concessi, a qualsiasi titolo, nel corso dell'esercizio medesimo.

ART. 3

È approvato lo Statuto organico della predetta Associazione Nazionale, formato da n. 28 articoli, vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1954.

F.to: *Luigi Einaudi*

C.to: *Taviani*

Visto, il Guardasigilli *De Pietro*

Reg. alla Corte dei Conti 10 febbraio 1955

Atti del Governo reg. n. 88 foglio n. 132 - *Carlomagno*

p. ecc. il Direttore Capo Divisione

F.to: dr. *Guido Ferrari Bravo*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
15 marzo 1971, n. 248

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione Nazionale Autieri d'Italia con sede in Roma

N. 248. Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1971, con il quale, sulla proposta del Ministro per la Difesa, viene approvato il nuovo statuto dell'Associazione Nazionale Autieri d'Italia, con sede in Roma.

Visto, il Guardasigilli: *Colombo*

Registrato alla Corte dei Conti, addì 6 maggio 1971

Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 210 — *Valentini*

Gazzetta Ufficiale del 12.5.1971 n. 118

Il Presidente della Repubblica

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1954, n. 1363, concernente il riconoscimento della personalità giuridica e l'approvazione dello Statuto dell'Associazione Nazionale Autieri d'Italia, con sede in Roma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1957, n. 1102, col quale sono state apportate modifiche al predetto Statuto;

Visto il testo del nuovo Statuto deliberato, nella seduta del 12 aprile 1970, dall'Assemblea Nazionale dell'Associazione dianzi citata;

Viste le lettere n. 1717/CE/2 del 25 giugno 1970 e n. 520/TM/r del 20 febbraio 1971, con le quali il Presidente Nazionale dell'Associazione in parola ha chiesto l'approvazione governativa di tale testo di nuovo Statuto;

Visto l'articolo 16 del codice civile;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del ministro per la Difesa,

D E C R E T A

ARTICOLO UNICO

È approvato l'accluso nuovo Statuto dell'Associazione Nazionale Autieri d'Italia, composto di n. 26 articoli e vistato del Ministro per la Difesa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1971.

F.to: *Giuseppe Saragat*
C.to: *Tanassi*

Visto, il Guardasigilli: *Colombo*

Reg. alla Corte dei Conti, addì 6 maggio 1971

Atti del Governo n. 241, foglio n. 210 — *Valentini*

REGOLARE
IN SPACCO 211

VISARE



Il Ministro della Difesa

- VISTO** l'articolo 16 del Codice civile;
- VISTO** l'articolo 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1954, n. 1363, concernente il riconoscimento della personalità giuridica e l'approvazione dello statuto dell'Associazione nazionale autieri d'Italia;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1971, n. 248 con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Associazione anzidetta;
- VISTA** l'istanza in data 9 marzo 1994 con la quale il Presidente nazionale dell'Unite in paron ha chiesto l'approvazione del nuovo statuto così come deliberato dall'Assemblea nazionale nella riunione del 24 aprile 1993;
- UDITO** il parere della III Sezione del Consiglio di Stato in data 30 agosto 1994;

DECRETA

Art. 1

È approvato l'accluso nuovo statuto dell'Associazione nazionale autieri d'Italia composto da 32 articoli

Roma, 28 MAR. 1995

MINISTERO DEL TESORO

MINISTERO DEL TESORO
VISTO ALLA RAGIONERIA CENTRALE
PRESSO IL MINISTERO DIFESA n. 7
Roma, 11/5/95
Il Direttore della Ragioneria Centrale

IL MINISTRO

Publicato in sunto sulla G.U. della R.I. n. 106 della Serie Generale in data 9 maggio 1995.



Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo

Prot. n.33673/1381/2006 Area V URPG

Roma, 02, 05, 2006


RACC. A.R.

AL Presidente dell'Associazione Nazionale
Autieri d'Italia -
V. Sforza, 4
00184 ROMA

Oggetto: Iscrizione di modifiche statutarie nel registro delle persone giuridiche, ai sensi dell'art.2 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361.

In relazione all'istanza intesa ad ottenere l'approvazione, tramite l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, delle modifiche apportate allo statuto dell'Associazione Nazionale Autieri in data 25 settembre 2001, si comunica che le stesse sono state approvate e iscritte nel predetto registro, ai sensi dell'art.2 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361.

Si rappresenta che, ai sensi dell'art.4 comma 2 del predetto D.P.R., nel registro dovranno essere iscritte le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede o l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali e' attribuita la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione, il cognome e nome dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione e' espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.



IL DIRIGENTE
(Dr. ssa Parisi)



Prefettura di Roma

Ufficio Territoriale del Governo

Area IV Quater- Registro Persone Giuridiche

Roma, 28.06.2020

Si prega di rispondere utilizzando l'indirizzo PEC in calce e indicando il numero di protocollo.

Al Sig. Presidente dell'Associazione Nazionale Autieri d'Italia - A.N.A.I.

P.zza R. Villorosi

00143 - ROMA

presidente.anai@legpec.it

Oggetto: Associazione Nazionale A.N.A.I. - iscrizione di modifiche statutarie nel registro delle persone giuridiche, ai sensi dell'art.2 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361.

A rettifica della nota del 15 giugno, in relazione all'istanza intesa ad ottenere, ai sensi dell'art.2 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361, l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche delle modifiche apportate in data 29 novembre 2019 allo statuto dell'Associazione in oggetto indicata, di cui alla delibera dell'assemblea n.59, prodotta in copia autenticata dal notaio Michele Conso di Roma, si comunica che le stesse sono state approvate ed iscritte in data odierna nel predetto Registro.

Si rappresenta che, ai sensi dell'art.4 comma 2 del predetto D.P.R. , nel registro dovranno essere iscritte le eventuali ulteriori modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione, il cognome e nome dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.



Il Dirigente
(Carpli)

Via Stendhal, 1 - Tel. 0667295111/10

personegiuridicheprivate.not.prefrm@pec.interno.it

Competenze: Fondazioni, Associazioni, Enti di Culto

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AUTIERI D'ITALIA

STATUTO

ART. 1

Costituzione e Sede

L'Associazione Nazionale Autieri d'Italia (A.N.A.I.), costituita in Roma nell'anno 1952 e con personalità giuridica riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 20 dicembre 1954 n. 1363, ha la Presidenza Nazionale in Roma, con ordinamento periferico in tutto il territorio nazionale. Dal 1999 ha aderito alla costituzione del Consiglio Nazionale Permanente delle Associazioni d'Arma.

ART. 2

Finalità

L'Associazione è apolitica e apartitica, ha finalità sociali e non ha fini di lucro.

Si prefigge di:

- a. tenere vive, nell'amore e nella fedeltà alla Patria, le glorie e le tradizioni del Corpo Automobilistico e dell'Arma dei Trasporti e Materiali, sostenendone il ruolo e le funzioni nelle Forze Armate;
- b. custodire ed onorare il ricordo degli Autieri Caduti nell'adempimento del dovere;
- c. riunire spiritualmente in un unico organismo gli Autieri di ogni grado, in congedo o alle armi, cementandone i vincoli di solidarietà e cameratismo;
- d. partecipare attivamente alle manifestazioni nazionali nelle quali si esaltano sia i valori morali posti a base delle finalità dell'Associazione sia il culto della Patria e delle sue tradizioni militari intese come incentivo di orgogliosa fierezza a percorrere, nella libertà, le vie del lavoro, del progresso e della pace;
- e. tenere vivi i rapporti con le Forze Armate e collaborare con le altre Associazioni d'Arma, Combattentistiche e similari, italiane ed estere;
- f. incoraggiare, promuovere, realizzare - a livello nazionale, regionale, sezionale - raduni, conferenze, cerimonie, manifestazioni ed iniziative artistiche, culturali, sportive e di spettacolo nonché quant'altro tenda ad elevare il patrimonio di conoscenza e spirituale dei soci;
- g. effettuare in ambito locale, provinciale, regionale e nazionale attività di volontariato in conformità alle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 117 del 03 luglio 2017. soprattutto nei settori:
 - della protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n.225 e successive modificazioni;
 - della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni;
 - della salute;
 - delle prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella G.U. n. 1239 del 06 giugno 2001 e successive modificazioni;
 - dell'educazione stradale nelle scuole, dell'istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
 - diffondere e tutelare la cultura del motorismo storico;
- h. fornire assistenza morale, culturale, ricreativa e - nei limiti del possibile - materiale ai propri associati ed ai loro familiari;
- i. farsi interprete degli interessi morali e materiali dei soci (anche in servizio) e familiari presso gli organi competenti;
- j. assistere e sostenere con spirito di altruismo i soci che si trovino in particolari situazioni, adottando tutte le possibili iniziative di aiuto e cooperazione;
- l. adoperarsi per l'eventuale inserimento in attività lavorative civili dei militari meritevoli che cessano dal servizio attivo attraverso tutte le possibili iniziative di cooperazione;
- m. concorrere a tutelare e a valorizzare gli Istituti ed i Luoghi della Memoria militari;

n. partecipare attivamente alle manifestazioni della vita nazionale nelle quali si esaltano sia i valori morali posti a base delle finalità dell'Associazione sia il culto della Patria e delle sue tradizioni militari intese come incentivo di orgogliosa fierezza a percorrere, nella libertà, le vie del lavoro, del progresso e della pace.

Per il conseguimento degli scopi associativi, si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci.

ART. 3 Attività di Volontariato

Per lo svolgimento delle attività di Volontariato di cui art.2 lett. "g", viene costituito l'"ORGANISMO DI COORDINAMENTO NAZIONALE DEL VOLONTARIATO DELL'ANAI" che sarà disciplinato e opererà in conformità alle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 117 del 03 luglio 2017.

Tutte le Sezioni potranno dar vita a Gruppi di Volontariato che godono di autonomia funzionale.

I Gruppi dovranno provvedere ad adeguare i propri "statuti" locali in conformità al presente Statuto.

ART.4 Festa dell'Associazione

La festa della Associazione ricorre il 22 maggio, Festa del Corpo Automobilistico dell'Esercito e dell'Arma dei Trasporti e Materiali, anniversario del primo grande trasporto strategico che consentì, nel 1916, di arrestare l'offensiva nemica con la battaglia degli Altipiani.

La Festa del Patrono, San Cristoforo, ricorre il 25 luglio.

ART. 5 Soci

I soci dell'Associazione si dividono in:

- a) **soci "ordinari"**: personale militare in servizio o in congedo che presta o ha prestato servizio presso Enti/Reparti dell'area dell'Arma TRAMAT, di altre Armi o specialità delle FF.AA. e Corpi Armati dello Stato che abbiano prestato servizio presso Enti/Reparti del Corpo Automobilistico poi Arma dei Trasporti e Materiali;
- b) **soci "volontari"**: tutti coloro che vogliono svolgere attività di "Volontariato" nel rispetto delle Regole e tradizione degli Autieri;
- c) **soci "benemeriti"**: coloro, militari e civili, che si siano comunque distinti per opere svolte a favore della Associazione o per eminenti servizi resi alla motorizzazione militare e alla società civile, i genitori, le vedove ed i figli degli Autieri Caduti in guerra o per causa di servizio;
- d) **soci "collettivi"** : Reparti/ Direzioni/Comandi e altre Associazioni d'Arma;
- e) **soci "onorari"**: le personalità del Corpo Automobilistico e dell'Arma dei Trasporti e Materiali, in servizio od in congedo, che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dell'Associazione, gli ex Presidenti di Sezione su proposta della Sezione stessa;
- f) **soci "amici degli Autieri"**: il personale civile che presta o ha prestato servizio presso Enti/Reparti dell'area di competenza dell'Arma TRAMAT, i familiari dei soci - anche deceduti - nonché i cittadini che vogliano attestare la loro compartecipazione agli ideali ed agli scopi della Associazione.

Il numero dei Soci delle categorie "b" e "f" non possono superare il 40% degli iscritti di ogni Sezione. I soci onorari ed i soci benemeriti sono iscritti d'ufficio all'Albo esistente presso la Presidenza Nazionale.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri.

Acquisiscono la qualifica aggiuntiva di "sostenitori" i soci che oltre alla quota associativa annua versano una quota aggiunta volontaria.

La qualifica di socio onorario e di benemerito viene conferita dal Presidente Nazionale che ne darà comunicazione al Consiglio stesso.

ART. 6

Iscrizione del socio - Ricorso

La domanda di iscrizione a socio va presentata con le modalità indicate dal Regolamento per l'applicazione dello Statuto. Nel caso che la domanda sia respinta, è ammesso ricorso per via gerarchica al Collegio Nazionale dei Probiviri entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il ricorso deve essere presentato alla Sezione che ha respinto la domanda e deve essere indirizzato al Collegio Nazionale dei Probiviri.

La Sezione è tenuta ad inoltrare il ricorso entro cinque giorni dalla presentazione - allegando allo stesso documenti e notizie relative al rifiuto in questione - al Delegato Regionale competente per territorio il quale, a sua volta, lo trasmette con proprio parere scritto alla Presidenza Nazionale, che lo inoltra al Collegio Nazionale dei Probiviri, per le decisioni. Queste dovranno essere comunicate sia al ricorrente, a mezzo lettera raccomandata, sia al Presidente Nazionale, sia, infine, al Presidente di Sezione. Per le Sezioni all'estero i ricorsi devono essere inviati direttamente al Presidente Nazionale.

All'atto dell'iscrizione dovranno essere rispettate tutte le normative riguardanti il trattamento dei dati personali (privacy).

ART. 7

Perdita dello status di socio

Lo status di socio si perde per:

- a.** dimissioni;
- b.** decadenza per morosità;
- c.** sospensione;
- d.** radiazione;
- e.** decesso.

È moroso il socio che non abbia versato la quota associativa per l'anno precedente e per quello in corso. Quando siano cessate le condizioni di perdita dello status di socio, gli interessati possono essere riammessi.

Nel caso b., riammissione dopo il pagamento delle quote non versate.

ART. 8

Sospensione - Radiazione

Chiunque abbia precedenti penali per reati militari o comuni non può far parte della Associazione. Inoltre, il socio che fosse sottoposto a procedimento penale, civile o militare, viene sospeso temporaneamente con decisione del Presidente di Sezione, sentito il Consiglio Direttivo di Sezione.

Se condannato penalmente o colpito da grave provvedimento disciplinare, il Presidente di Sezione inoltrerà al Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri la proposta di radiazione dalla Associazione che potrà essere attuata nei casi gravi ed urgenti con immediatezza dal Presidente Nazionale e seguita dalla decisione del Consiglio Nazionale dei Probiviri.

ART. 9

Organi Sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- a.** Assemblea Nazionale;
- b.** Presidente Nazionale;
- c.** Vice Presidenti;
- d.** Comitato di Presidenza;
- e.** Consiglio Direttivo Nazionale;
- f.** Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
- g.** Collegio Nazionale dei Probiviri;
- h.** Sezioni.

ART. 10
Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale è costituita dai Presidenti di Sezione o da loro delegati.

E' convocata una volta l'anno, o quando lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo Nazionale o quando ne sia fatta richiesta motivata e contemporanea da tanti Presidenti di Sezione che rappresentino almeno 1/10 (un decimo) degli associati in regola con il versamento delle quote sociali ed aventi diritto al voto. L'adunanza è valida in prima convocazione se è presente un numero di Presidenti di Sezione o di loro delegati, che rappresenti almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'adunanza è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Fra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno ventiquattro ore.

L'Assemblea Nazionale:

- a.** elegge i Consiglieri Nazionali, il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, il Collegio Nazionale dei Proviviri;
- b. delibera, con il voto favorevole di almeno tre/quarti degli associati aventi diritto al voto sull'eventuale scioglimento dell'Associazione. In caso di scioglimento, a qualsiasi titolo esso avvenga, tutti i beni, attività, documentazione etc. saranno devoluti al Museo Storico della Motorizzazione Militare in Roma costituito, come "Ente morale", con DPR n. 199 del 14 febbraio 1957.**
- c.** si pronuncia su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo Nazionale abbia ritenuto di iscrivere all'ordine del giorno o, comunque, di demandare al suo esame.
- d.** provvede all'esame e all'approvazione della relazione previsionale di spesa e del bilancio consuntivo dell'Associazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea di cui ai punti **a.**, **c.** e **d.**, sono prese a maggioranza di voti dei presenti. L'Assemblea Generale è presieduta da un presidente eletto di volta in volta dalla stessa Assemblea. Il presidente nomina fra i presenti il segretario. In caso di votazioni, viene eletto un presidente della Commissione di scrutinio che nomina, fra i presenti, il segretario e due scrutatori.

ART. 11
Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo Nazionale (C.D.N.) è composto:

- da dodici Consiglieri eletti dall'Assemblea Nazionale;
- da tanti Delegati Regionali quante sono le Regioni Amministrative nelle quali è suddiviso il territorio nazionale ed in cui abbia sede almeno una Sezione della Associazione;
- dall'eventuale Presidente Onorario dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo Nazionale all'atto del suo insediamento, elegge tra i suoi membri:

- il Presidente Nazionale (preferibilmente residente nella Provincia di Roma);
- i tre Vice Presidenti Nazionali di cui uno deve risiedere nella Provincia di Roma;

Inoltre provvede alla nomina, su proposta del Presidente Nazionale del:

- Segretario Generale;
- Tesoriere,

che devono avere residenza in provincia di Roma.

I candidati debbono dichiarare per iscritto la loro disponibilità all'assunzione della carica qualora eletti. La composizione del Consiglio Direttivo Nazionale è comunicata al Ministero della Difesa con la trasmissione del verbale della elezione.

Il Consiglio Direttivo Nazionale è investito dei più ampi poteri in materia di ordinaria amministrazione ed ha la facoltà di compiere gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare:

- a.** stabilisce, sulla base delle finalità previste all'art. 2, le linee programmatiche per l'attività dei vari organi della Associazione;
- b.** determina, ogni anno, le quote che devono pagare i soci ed i contributi che le Sezioni debbono versare alla Presidenza Nazionale;

- c. fissa la data e la località dei Raduni Nazionali e determina la celebrazione delle ricorrenze rievocanti le nobili tradizioni del Corpo Automobilistico e dell'Arma dei Trasporti e Materiali;
- d. propone la convocazione straordinaria dell'Assemblea Nazionale indicando gli argomenti da trattare;
- e. delibera eventuali aggiornamenti al Regolamento per l'esecuzione dello Statuto;
- f. nomina, eventualmente, un Presidente Onorario della Associazione, fra i Presidenti Nazionali che abbiano acquisito particolari benemeritenze per i servizi resi alla Associazione stessa;
- g. decide sugli altri argomenti all'ordine del giorno;
- l. può delegare (e revocare) uno o più dei suoi poteri - con esclusione dell'approvazione dei bilanci - al Comitato di Presidenza e/o al Presidente Nazionale.

Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce almeno una volta l'anno in concomitanza della convocazione dell'Assemblea Nazionale ed ogni qualvolta il Presidente lo reputi necessario o quando un terzo dei membri ne faccia richiesta.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei voti (metà più uno dei votanti).

ART. 12

Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è costituito da:

- a. Presidente Nazionale;
- b. Vice Presidenti Nazionali;
- c. Segretario Generale;
- d. Tesoriere.

Viene convocato dal Presidente Nazionale e provvede a:

- attuare le deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale;
- assicurare l'operatività della Associazione;
- mantenere i contatti con le Autorità centrali e con le altre Associazioni;
- coordinare l'attività dei Delegati Regionali e promuove manifestazioni nazionali;
- adottare tutti i provvedimenti di urgenza ritenuti necessari ed indilazionabili.

Dei provvedimenti adottati relaziona al Consiglio Direttivo Nazionale, alla prima riunione utile.

ART. 13

Cariche Nazionali

Tutte le cariche nazionali sono elettive, non retribuite ed hanno la durata di tre anni e, ad esclusione quella di Presidente Onorario, rinnovabili. I candidati alle cariche sociali, all'atto della presentazione delle liste, debbono dichiarare per iscritto la loro accettazione al mandato proposto.

I componenti degli Organi Sociali di cui al presente articolo e dell'art. 21 del presente Statuto vengono dimessi dalla carica dopo tre assenze non giustificate alle riunioni dell'Organo al quale appartengono. Per la loro sostituzione valgono, a seconda dei casi, le norme degli articoli relativi agli Organi interessati.

ART. 14

Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale è eletto, dal Consiglio Direttivo Nazionale, tra gli eletti nel Consiglio Direttivo Nazionale che abbiano prestato servizio presso Enti/Reparti dell'Arma TRAMAT.

Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale della Associazione e vigila sull'osservanza dello Statuto e del Regolamento per l'applicazione dello Statuto.

Nell'ambito delle direttive e delle deliberazioni del Consiglio Nazionale, egli dirige, disciplina e coordina tutta l'attività della Associazione.

I provvedimenti che ne conseguono hanno carattere esecutivo.

Espone annualmente la relazione morale al Consiglio Direttivo Nazionale e all'Assemblea Nazionale.

Il Presidente Nazionale:

- autorizza la costituzione delle Sezioni, sentito il Comitato di Presidenza;
- nomina, in caso di prolungata inattività di una Sezione, un commissario straordinario per procedere, entro sei mesi, alla elezione di un nuovo Consiglio direttivo sezionale;
- dispone la chiusura di una Sezione in caso di inattività, qualora non sia stato possibile nominare un commissario straordinario o la nomina non abbia prodotto risultato positivo;

- dispone la contrazione a “Gruppo” di altra Sezione viciniore, di una Sezione il cui numero di soci sia sceso, per cause varie, al di sotto di sette unità o la definitiva chiusura nel caso che siano scesi sotto le cinque unità;
- conferisce eventuali specifici mandati ai Vice Presidenti Nazionali, ai Consiglieri Nazionali od anche a soci particolarmente qualificati che di tali mandati rispondono direttamente al Presidente Nazionale;
- dispone la sospensione immediata del socio in caso di gravi mancanze disciplinari, procedendo poi al deferimento del caso al Collegio Nazionale dei Probiviri;
- nomina i Soci Onorari e Benemeriti su proposta, motivata, dei Presidenti di Sezione.

Ha facoltà di intervenire o di inviare un suo delegato - senza diritto al voto - alle Assemblee regionali e di Sezione.

Mantiene i contatti con il Ministero della Difesa, con le altre Associazioni d’Arma, Combattentistiche e Patriottiche, con i Comandi, Reparti ed Enti dell’Arma dei Trasporti e Materiali.

In caso di assenza temporanea, viene sostituito dal Vice Presidente Nazionale residente in provincia di Roma.

In caso di dimissioni il Vice Presidente Nazionale con funzioni di Presidente, convoca il Consiglio Direttivo Nazionale e procede alla elezione del nuovo Presidente Nazionale, fissando la scadenza del mandato alla stessa data sotto la quale sarebbe scaduto il mandato del dimissionario.

ART. 15

Presidente Onorario

Il Consiglio Direttivo Nazionale può nominare un Presidente Onorario della Associazione.

Il Presidente Onorario è socio onorario; è membro di diritto del Consiglio stesso ma non ha diritto al voto. Viene designato fra i soci che abbiano ricoperto la carica di Presidente Nazionale e che abbiano acquisito particolari benemeritenze per i servizi resi alla Associazione.

La carica è ricoperta a vita.

ART. 16

Vice Presidenti Nazionali

Sono eletti dal Consiglio Direttivo Nazionale tra i membri del Consiglio di cui almeno un Vice Presidente deve risiedere nella Provincia di Roma.

Coadiuvano il Presidente ed assolvono gli incarichi di volta in volta affidati a ciascuno di essi dal Presidente medesimo.

Nel caso di cessazione/decadenza dall’incarico prima della scadenza naturale del mandato il Consiglio Direttivo Nazionale procederà, alla nomina del successore nel corso della prima riunione nel caso di cessazione/decadenza di due /tre Vice Presidenti, il Presidente Nazionale dovrà convocare, entro tre mesi, il Consiglio Direttivo Nazionale per la nomina dei successori.

Il/i Vice presidente/i eletti rimarranno in carica per la durata residua del mandato.

ART. 17

Revisori dei Conti

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti:

- sono eletti dall’Assemblea Nazionale tra i soci che hanno competenza nella specifica materia;
- almeno un componente del Collegio deve essere in possesso dell’abilitazione “Revisore dei Conti”;
- il Presidente del Collegio è nominato tra i suoi componenti;
- partecipano senza diritto al voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale;
- le loro osservazioni e dichiarazioni sono messe a verbale;
- controllano che gli atti prodotti per la vita della Associazione siano aderenti e abbiano rispettato le vigenti norme di legge;

- in sede di Assemblea Nazionale, presentano una relazione tecnica, illustrando i bilanci consuntivi e preventivi per la successiva approvazione.

Le relazioni e gli atti del Collegio debbono risultare da apposito libro dei verbali tenuto, a cura del Segretario Generale, presso la Presidenza Nazionale della Associazione.

Le riunioni del Collegio vengono convocate dal Presidente del Collegio.

Se un membro del Consiglio di Revisione effettivo cessa, per qualsiasi ragione, dalla carica prima della scadenza del mandato, gli subentra il Revisore supplente più anziano di età, il quale a sua volta è sostituito dal primo dei non eletti fino alla data di scadenza del mandato stesso.

ART. 18

Probiviri

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto da tre membri.

- sono eletti dall'Assemblea Nazionale;

- il Presidente del Collegio è nominato tra i suoi componenti;

- la carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica in seno all'Associazione;

- il Collegio è l'organo che decide sui ricorsi avverso la non ammissione, la sospensione o la radiazione dalla Associazione, decide, inoltre, sulle vertenze insorte tra gli associati, tra questi e gli organi sociali, tra gli organi sociali stessi nonché tra le Sezioni e la Presidenza Nazionale delibera sulle richieste di riammissione dei soci che ne hanno perduto lo status, può visionare tutti i documenti sociali relativi alla trattazione sottoposta alla sua valutazione chiedendo agli Organi centrali e periferici della Associazione la loro esibizione, può invitare le parti a comparire per deporre sulla materia del contendere e richiedere le testimonianze che dovesse ritenere necessario assumere;

- adotta le sue deliberazioni a maggioranza di voti. Le decisioni del Collegio devono essere verbalizzate. L'originale del verbale deve essere trasmesso al Segretario Generale per l'inserimento in apposito registro dei verbali. Le sue decisioni sono inappellabili;

- si riunisce su convocazione del suo Presidente.

Se un componente del Collegio cessa, per qualsiasi ragione, dalla carica, prima della scadenza del mandato, viene cooptato, per sostituirlo, il candidato non eletto che in sede di Assemblea Nazionale ha ricevuto il maggior numero di voti. Il Probiviro cooptato subentra sino alla scadenza del mandato.

ART. 19

Delegato Regionale

I Delegati Regionali sono:

- tanti quante sono le Regioni amministrative nelle quali è suddiviso il territorio nazionale ed in cui abbia sede almeno una sezione dell'Associazione;

- è eletto tra i Presidenti delle Sezioni della Regione dai soci delle Sezioni riuniti in Assemblea Regionale.

Il Delegato Regionale:

- coordina, assiste e vigila sulle attività delle Sezioni della Regione per le quali riferisce direttamente al Presidente Nazionale;

- sollecita le Sezioni al perseguimento di tutte le finalità dell'Associazione;

- promuove iniziative a livello regionale per la conoscenza dell'Associazione, soprattutto nell'ambito del volontariato sociale e della Protezione Civile;

- esamina qualsiasi problematica riguardante le attività delle Sezioni, il loro sviluppo ed il loro inserimento nel contesto sociale.

La carica di Delegato Regionale è incompatibile con le altre cariche sociali, meno quella di Presidente di Sezione.

Per meglio armonizzare le attività della propria regione, il Delegato Regionale indice un'Assemblea Regionale entro il 31 dicembre di ogni anno per le attività da intraprendere l'anno seguente, inviando, entro i 30 giorni successivi all'assemblea, il verbale della stessa e il calendario delle attività regionali alla Presidenza Nazionale.

Nelle Regioni che hanno un numero di Sezioni uguali o superiori a sei, in fase di elezione del Delegato Regionale, può essere istituita e votata anche la figura del Vice Delegato Regionale, che coadiuva il Delegato Regionale a livello operativo e rappresentativo nella regione, fermo restando che il Delegato

Regionale rimane il responsabile dell'Associazione in ambito regionale e nei rapporti con la Presidenza Nazionale.

Nelle regioni ove esiste una sola Sezione, il suo Presidente assume la carica di Delegato Regionale su decretazione del Presidente Nazionale.

Nelle Regioni nelle quali esistono due Sezioni, la carica di Delegato Regionale è assunta dal Presidente della Sezione con il maggior numero di soci. In caso di rinuncia da parte di quest'ultimo, la carica è assunta dall'altro Presidente.

Per i casi particolari che creano vacanze nella carica, per l'elezione del Delegato Regionale valgono le norme riportate nel Regolamento di esecuzione dello Statuto.

ART. 20

Consigliere Nazionale

Alla carica di Consigliere Nazionale possono candidarsi tutti i soci ordinari ad eccezione di quelli che ricoprono l'incarico di Delegato Regionale.

Al Consigliere Nazionale possono essere assegnati, dal Presidente Nazionale, incarichi riguardanti la Sicurezza Stradale, la Protezione Civile e la tenuta dei rapporti con gli organi di stampa e radio televisivi.

ART. 21

Sezione

La Sezione è l'unità fondamentale della Associazione.

Sorge per iniziativa di un comitato promotore di almeno tre Autieri in congedo che ne faccia richiesta e ne riceva autorizzazione dal Presidente Nazionale, sentito il Delegato Regionale.

Si costituisce con atto formale, sottoscritto da non meno di 10 (dieci) Autieri in congedo, atto che deve essere inoltrato - tramite Delegato Regionale - al Presidente Nazionale per la ratifica.

La Sezione è autonoma per quanto riguarda la propria organizzazione ed amministrazione. Segue le direttive del Delegato Regionale per le attività connesse a manifestazioni pubbliche che impegnino il nome ed il prestigio della Associazione.

Tutta l'attività delle Sezioni deve essere coordinata dal Delegato Regionale. L'autonomia finanziaria è assicurata dalle entrate di cui al successivo articolo 28.

Ciascuna Sezione risponde in via autonoma ed esclusiva delle obbligazioni eventualmente contratte con terzi.

La Sezione può articolarsi, per motivi territoriali od organizzativi, in Gruppi con almeno sette soci. I Gruppi costituiscono parte integrante della Sezione e quindi non hanno autonomia né organi sociali ma solo un socio Capo Gruppo che dipende direttamente dal Presidente di Sezione.

Anche la costituzione dei Gruppi deve essere autorizzata dal Presidente Nazionale, previo parere del Delegato Regionale.

Le Sezioni all'estero dipendono, per le manifestazioni di qualsiasi natura, dal Presidente Nazionale.

Le Sezioni possono intitolarsi, previa presentazione ed approvazione da parte del Comitato di Presidenza, ad appartenenti al Corpo Automobilistico o all'Arma dei Trasporti e Materiali caduti in guerra, in servizio o decorati al valor militare o civile, o che abbiano acquisito particolari meriti nell'Associazione od anche ad episodi di rilievo oppure a nomi di Reparti.

ART. 22

Organi Sezionali

Gli Organi della Sezione sono:

- Assemblea dei Soci;
- Presidente;
- Vice Presidente;
- Segretario – Tesoriere;
- Consiglio Sezionale;
- Collegio dei Revisori dei Conti;
- Presidente onorario (eventuale).

Le cariche di

- Presidente;
- Vice Presidente;
- Consigliere Sezionale,

vengono rinnovate con cadenza triennale.

L'Assemblea della Sezione, costituita da tutti i soci aventi diritto al voto, elegge il:

- il Consiglio Sezionale, composto da 3 Consiglieri per le Sezioni fino a 50 Soci, e aumentano di una unità ogni 20 soci o frazione fino a un massimo di 15 Consiglieri;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Sezionale elegge tra i suoi membri:

- il Presidente della Sezione;
- i Vice Presidenti;
- il Segretario-Tesoriere.

Il Consiglio di Sezione deve provvedere a:

- conservare il patrimonio della Sezione;
- amministrare i fondi;
- accertare che coloro che chiedono di divenire soci abbiano i requisiti prescritti ed eventualmente procedere secondo quanto stabilito dall'Art.6;
- esprimere parere circa la sospensione e/o la radiazione dei soci che si dimostrino indisciplinati o indegni ed eventualmente procedere secondo quanto stabilito dall'Art.7.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge, nel suo ambito, il Presidente.

I Revisori dei Conti intervengono alle sedute del Consiglio di Sezione senza diritto al voto, le loro dichiarazioni sono, però, messe a verbale.

Il Consiglio Sezionale propone al Presidente Nazionale, previo parere del Delegato Regionale, la carica di Presidente Onorario della Sezione, scegliendolo tra i Presidenti della Sezione che abbiano acquisito particolari benemeritenze per i servizi resi alla Sezione stessa.

Il Presidente Onorario è socio onorario e membro di diritto del Consiglio di Sezione ma non ha diritto al voto. La carica è ricoperta a vita.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice (metà più uno dei votanti).

Quando una Sezione si dimostri per oltre un anno assolutamente inattiva, il Presidente Nazionale può disporre il commissariamento per 6 (sei) mesi. In caso di insuccesso di tale tentativo ne dispone la chiusura. Del provvedimento informa il Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Delegato Regionale provvederà al ritiro della Bandiera, dei registri e documenti della disciolta Sezione ed alla loro consegna alla Presidenza Nazionale.

ART. 23

Elezioni delle Cariche Nazionali

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo Nazionale, del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti e del Collegio Nazionale dei Probiviri sono indette dal Consiglio stesso almeno 2 (due) mesi prima della scadenza del mandato, per una data coincidente, possibilmente, con quella di convocazione dell'Assemblea Nazionale.

Sono eleggibili tutti i soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa e che comunichino, per iscritto, la propria candidatura.

Il diritto di voto è riservato ai Presidenti delle Sezioni per delega istituzionale in rappresentanza dei propri soci aventi diritto al voto e in regola con il versamento delle quote alla Presidenza Nazionale della Associazione.

I Presidenti di Sezione possono avere la "delega di Rappresentanza" di tre Sezioni oltre la propria.

ART. 24

Validità dell'Assemblea

La validità di ogni Assemblea Nazionale (o Sezionale) non può essere infirmata dopo la sua chiusura. I soci che intendano proporre reclamo devono formulare riserva scritta da far assumere a verbale - prima di detta chiusura - e presentare le motivazioni alla Presidenza dell'Assemblea e per conoscenza, alla Presidenza Nazionale entro 10 (dieci) giorni dalla data di chiusura dell'Assemblea.

La decisione relativa verrà adottata dal presidente e dal segretario dell'Assemblea, che ne redigono verbale sottoscritto da depositare alla Presidenza Nazionale la quale comunicherà gli esiti agli interessati.

ART. 25

Vacanze negli Organi Collegiali

Verificandosi vacanze, per qualsiasi causa, nel numero dei componenti degli Organi Collegiali, sia nazionali, sia sezionali, subentrano per cooptazione i primi in graduatoria, non eletti. La designazione dei nuovi componenti avviene a cura del Presidente Nazionale, per gli Organi nazionali e dei Presidenti di Sezione per quelli sezionali.

Il mandato dei nuovi componenti scade alla stessa data alla quale sarebbe scaduto il mandato dei soci sostituiti.

La norma del precedente primo comma si applica nei casi non specificamente previsti dal presente Statuto o dal Regolamento.

ART. 26

Gestione amministrativa

La gestione amministrativa dell'Associazione è a cura:

- del Tesoriere Nazionale per la Presidenza Nazionale;
- dei Tesorieri/Segretari per le Sezioni.

La gestione amministrativa è annuale e va dal 01 gennaio al 31 dicembre.

Annualmente, il Tesoriere della Presidenza Nazionale ed i Segretari-Tesorieri delle Sezioni devono:

- compilare i bilanci (preventivo e consuntivo);
- sottoporli ai Revisori dei Conti;
- farli approvare dalle rispettive Assemblee dei Soci.

Una copia dei bilanci, approvati secondo le norme anzidette, deve essere conservata agli atti.

Ogni anno, improrogabilmente entro il 30 gennaio, ciascuna Sezione trasmette alla Presidenza Nazionale e, per conoscenza, al Delegato Regionale una relazione sull'attività dell'anno precedente e le proposte per il nuovo anno.

Entro il primo semestre, la Presidenza Nazionale è tenuta a rendere conto al Ministero della Difesa dell'impiego fatto degli eventuali contributi da questo concessi, a qualsiasi titolo, nel corso dell'esercizio finanziario precedente.

Il bilancio della Presidenza Nazionale sarà depositato, nella Sede stessa, almeno 30 (trenta) giorni prima della riunione del Consiglio Direttivo Nazionale, a disposizione dei suoi membri.

E' fatto assoluto divieto di distribuzione di eventuali utili e avanzi di gestione ovvero di fondi, riserve o di capitale.

ART. 27

Documenti

La Presidenza Nazionale e le singole presidenze delle Sezioni devono tenere aggiornati:

- uno schedario dei soci;
 - una raccolta cronologica e per materia dei verbali;
 - un registro di cassa;
 - un registro degli inventari;
 - relazioni, verbali ed atti del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - relazioni, verbali ed atti del Collegio dei Probiviri (solo Presidenza Nazionale);
- oltre quelli ritenuti necessari per una organizzazione funzionale.

ART. 28

Entrate

Le entrate della Presidenza Nazionale sono costituite da:

- contributi da parte dello Stato;
- dalla quota parte versata da ogni singola Sezione secondo le disposizioni amministrative emanate dalla Presidenza;
- oblazioni, lasciti e donazioni

Le entrate delle Sezioni sono costituite da:

- quote sociali annuali;
- contributi, lasciti e donazioni;
- eventuali proventi da manifestazioni promosse o attuate dalla Sezione;
- rendite (interessi) dal fondo di Sezione;
- eventuali contributi di Enti pubblici e/o privati.

ART. 29

Tessera sociale

Le tessere sociali, di modello unico con firma del Presidente Nazionale, sono rilasciate dalla Presidenza Nazionale della Associazione.

Saranno firmate anche dal Presidente della Sezione prima della consegna agli interessati e convalidate annualmente con l'apposizione del bollino di conferma del pagamento della quota annuale.

ART. 30

Bandiera - Medagliere

La Presidenza Nazionale della Associazione e le Sezioni sono provviste di una Bandiera nazionale conforme rispettivamente ai modelli di cui agli allegati 1 e 2, vistati dal Ministro della Difesa pro tempore, fregiata dei nastri distintivi delle ricompense e medaglie al valor militare concesse alla Bandiera del Corpo Automobilistico e dell'Arma dei Trasporti e Materiali.

I Gruppi hanno un Labaro conforme al modello allegato 3.

Inoltre, la Presidenza Nazionale dispone di un Medagliere conforme al modello di cui all'allegato 4, anch'esso vistato dal Ministro della Difesa pro tempore.

Non sono tollerate altre bandiere, insegne, labari non conformi a quelle previste.

Le scorte alla Bandiera, al Labaro ed al Medagliere sono costituite ciascuna da due componenti della Associazione oltre all'Alfiere.

ART. 31

Distintivo – Uniforme sociale

Il distintivo sociale risulta dal disegno di cui all'allegato 5, vistato dal Ministro della Difesa pro tempore. Tale distintivo è distribuito dalla Presidenza Nazionale della Associazione.

Per quanto riguarda "l'uniforme sociale" la sua composizione e foggia è demandata al Regolamento attuativo del presente Statuto.

ART. 32

Distintivi di incarico

Sono previsti "Distintivi di incarico" da portare sul taschino sinistro della giacca, sotto i gradi, per le seguenti cariche sociali:

- Presidente Nazionale;
- Vice Presidente Nazionale;

- Segretario Generale;
- Tesoriere;
- Consigliere Nazionale;
- Delegato Regionale;
- Probiviro;
- Revisore dei Conti;
- Presidente di Sezione.

Il disegno e il formato dei distintivi, viene definito e approvato dal Comitato di Presidenza.

Art. 33

Emanazione del Regolamento

Il Regolamento per l'esecuzione del presente Statuto sarà approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Art.34

Modifiche allo Statuto

Il presente Statuto può essere modificato con delibera dell'Assemblea Nazionale. Le modifiche dovranno essere approvate con la maggioranza qualificata dei quattro quinti dei componenti con diritto al voto dell'Assemblea Nazionale

Allegato 1
(Art. 30 dello Statuto)

MODELLO DELLA BANDIERA DELLA SEDE CENTRALE



VISTO:
IL MINISTRO PER LA DIFESA
M. TANASSI

MODELLO DELLA BANDIERA DELLE SEZIONI



VISTO:
IL MINISTRO PER LA DIFESA
M. TANASSI

Allegato 3
(Art. 30 dello Statuto)

Allegato 3
(Art. 30 dello Statuto)

MODELLO DEL LABARO DEI GRUPPI



VISTO:
IL MINISTRO PER LA DIFESA
D. CORCIONE

Allegato 4
(Art. 30 dello Statuto)

Allegato 4
(Art. 30 dello Statuto)

MODELLO DEL MEDAGLIERE DELL'ASSOCIAZIONE



VISTO:
IL MINISTRO PER LA DIFESA
D. CORCIONE

Allegato 5
(Art. 31 dello Statuto)

Allegato 5
(Art. 30 dello Statuto)

MODELLO DEL DISTINTIVO SOCIALE



VISTO:
IL MINISTRO PER LA DIFESA
D. CORCIONE